

CCNL: UN ARTICOLO AL MESE

Nell'imminenza del rinnovo contrattuale, proseguiamo la rassegna mensile degli articoli così come sono formulati nel testo vigente; tocca questo mese all'articolo 22 che tratta delle assenze e dei permessi.

Per quanto riguarda le assenze, previo un generico richiamo all'obbligo del lavoratore di giustificarle tempestivamente, il contratto precisa che per i casi di malattia ed infortunio il lavoratore ha l'obbligo di far pervenire entro tre giorni il relativo certificato medico (non obbligatorio per i conviventi salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro).

Se il lavoratore non giustifica l'assenza nel termine suindicato, può essere considerato dimissionario.

Discorso a parte va fatto per i permessi.

A questo proposito occorre distinguere fra permessi retribuiti e non.

Per quanto riguarda i primi, i lavoratori ne hanno diritto, entro precisi limiti annui, in relazione all'effettuazione di visite mediche, nonché in caso di comprovata disgrazia a familiari conviventi o a parenti stretti, oppure, al lavoratore uomo, in caso di nascita di un figlio. I permessi eccedenti questi limiti non sono retribuiti. Fin qui per quanto riguarda il diritto, mentre il datore di lavoro, quando gli venga fatta richiesta e sussistano giustificati motivi, può sempre concedere permessi non retribuiti di breve durata.

Lasciamo ora la parola al testo contrattuale.

Art. 22 – Assenze e permessi

Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro.

I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro.

I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:

- lavoratori conviventi: 16 ore annue;
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.

Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato.

I lavoratori potranno, inoltre, fruire allo stesso titolo di permessi non retribuiti.

Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il secondo grado ha diritto ad un permesso retribuito pari a tre giorni lavorativi.

Al lavoratore uomo spettano due giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per gli adempimenti degli obblighi di legge.

Al lavoratore che ne faccia richiesta po-

tranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti.

In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio.

Le assenze per malattia e infortunio, di cui il datore di lavoro deve essere tempestivamente avvisato, debbono essere comprovate da relativo certificato medico, indicante il periodo di presunto impedimento al lavoro, da spedire al datore di lavoro entro tre giorni dall'evento, al quale fine farà fede il timbro postale di partenza.

Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l'obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell'abitazione.

Le assenze non giustificate entro il terzo giorno, ove non si verificano cause di forza maggiore, sono da considerare dimissioni del lavoratore.

IL RUOLO SOCIALE DELLE BADANTI

Su "IL MESSAGERO" del 12 marzo 2005 è apparso un interessante articolo sul progressivo riconoscimento da parte del Ministero del Welfare del ruolo sociale assunto dalle badanti.

Le lavoratrici immigrate, infatti, assumendosi le responsabilità di un lavoro estremamente gravoso assecondano i bisogni delle famiglie e consentono un notevole risparmio attraverso il ricorso allo strumento dell'assistenza domiciliare, che permette di evitare il ricovero dell'anziano negli istituti. Poiché, come si è detto, le badanti svolgono un lavoro delicato, ma estremamente complesso, si avverte con sempre maggiore urgenza la necessità che le Regioni predispongano corsi di formazione professionale appositamente articolati per implementare le nozioni necessarie alla badante al fine di un corretto svolgimento delle mansioni affidatele.

La formazione professionale si propone perciò di garantire agli anziani un'assistenza di qualità e di fornire sgravi contributivi parziali al datore di lavoro che si avvale di un collaboratore domestico.

Si è svolta a Roma il 14 Aprile L'ANNUALE ASSEMBLEA DI CONFEDILIZIA

Si è tenuta a Roma, il 14 aprile scorso, l'assemblea annuale dei delegati di Confedilizia. Oltre all'approvazione dei bilanci

Interessa anche i datori CONTRIBUTI VOLONTARI PER I DOMESTICI

L'INPS, con la circolare n° 44 del 14 marzo 2005, ha comunicato la percentuale di rivalutazione delle retribuzioni medie settimanali su cui calcolare i contributi volontari. Tale percentuale è pari al 2%. Per l'anno 2005 la retribuzione minima settimanale è stabilita in € 168,17, mentre la prima fascia di retribuzione annuale, al superamento della quale è necessario il versamento di un'aliquota aggiuntiva pari all'1% dovuta al FPLD, è pari ad € 38.641,00.

Nel caso di lavoratori domestici autorizzati al versamento dei contributi volontari prima del 31 dicembre 2005, l'aliquota contributiva (aliquota di finanziamento al fondo pensioni) da applicare sulla retribuzione media settimanale imponibile è pari al 12,6975%, mentre per i domestici autorizzati dopo la data suddetta, l'aliquota contributiva da applicare è pari al 15,1975%.

consuntivo e preventivo, che hanno dimostrato particolare oculatezza nella gestione, i numerosi delegati hanno apprezzato la relazione del Presidente Corrado Sforza Fogliani, che ha ricordato come oggi Confedilizia rappresenti - e difenda - tutti coloro che, in un modo o nell'altro, hanno a che fare con la casa, essendo ormai diventata, il punto di riferimento - preciso e certo - di tutti gli utenti del bene casa, in quanto tali.

L'Assemblea ha anche espresso soddisfazione per il nuovo servizio "Chi scelgo come amministratore?", che Confedilizia pone a disposizione dei condòmini che debbano provvedere alla nomina degli amministratori e per informazioni sulla vita condominiale, ma anche sul modo di comportarsi nelle assemblee oltre che sui diritti ed obblighi dei singoli condòmini.

REDAZIONE DEL NOTIZIARIO

Direttore responsabile: Michele Vigne
Responsabile di redazione: Dario Lupi
Coordinatrice: Teresa Benvenuto
Comitato di redazione: Alessandra Egidi, Tiziano Casprini, Adolfo Gardenghi, Michele Zippitelli
Via del Tritone, 61 scala d int.6 - 00187 - Roma
Tel. 06.678.11.22 r.a. - 06.678.11.31
Fax. 06.69.38.02.92
Fotocomposizione e stampa: C.S.R. srl - Roma